CONFINDUSTRIA VICENZA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dal Consiglio Generale il 21 marzo 2022

CONFINDUSTRIA VICENZA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO
Art. 1 - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni pag. 1
Art. 2 - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità pag. 1
Art. 3 - Sanzioni pag. 1

TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI E ARTICOLAZIONI
Art. 4 - Convocazione delle riunioni pag. 3
Art. 5 - Costituzione e svolgimento delle riunioni pag. 3
Art. 6 - Deliberazioni e verbali pag. 4
Art. 7 - Referendum per modifiche statutarie pag. 5

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE
Art. 8 - Principi generali pag. 6
Art. 9 - Requisiti di accesso pag. 6
Art. 10 - Decadenza pag. 7

TITOLO IV - ELEZIONI
Art. 11 - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili pag. 8
Art. 12 - Procedura per l'elezione del Presidente dell'Associazione pag. 8
Art. 13 - Procedura per l'elezione dei Vicepresidenti pag. 9

TITOLO V - PROBIVIRI
Art. 14 - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio pag. 10
Art. 15 - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione pag. 10
Art. 16 - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura pag. 10
Art. 17 - Sospensione dei termini procedurali e segreteria pag. 11

TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 18 - Rinvio ai regolamenti associativi pag. 12

TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 1 - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. L'adesione decorre dalla delibera di ammissione del Consiglio di Presidenza e della stessa si dà comunicazione ai soci tramite inserimento nell'elenco delle aziende associate.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata al richiedente.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo al Consiglio Generale, da parte del richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della decisione.
   Contro la decisione del Consiglio Generale è possibile proporre ricorso al Collegio speciale dei Probiviri, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto. La decisione dei Probiviri inappellabile.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, da presentare al collegio speciale dei Probiviri, tramite raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Il richiedente l'ammissione può essere temporaneamente ammesso a utilizzare i servizi dell'Associazione, con esclusione del diritto di elettorato attivo e passivo, in attesa dell'approvazione della domanda.
6. Contro la delibera di accoglimento della domanda è ammessa impugnazione da parte di ciascun socio nel termine perentorio di 10 giorno dalla comunicazione, mediante ricorso senza effetto sospensivo al Collegio speciale dei Probiviri. La decisione dei Probiviri è inappellabile.

Art. 2 - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Il rapporto associativo cessa nei seguenti casi:
   a) dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata con il preavviso indicato nello Statuto; fino alla naturale scadenza del termine permangono i diritti e i doveri derivanti dal vincolo associativo, ad eccezione del diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
   b) recesso del socio per voto contrario a modifiche statutarie, da comunicare con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In tal caso vengono meno immediatamente i diritti e i doveri del socio, con espressa esclusione dell'obbligazione contributiva che permane fino alla fine dell'anno solare in corso;
   c) risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, deliberata dal Consiglio di Presidenza; ne consegue la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso;
   d) fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato; nel periodo che intercorre fra la sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo; per le altre procedure concorsuali, compreso il concordato con continuità aziendale, il rapporto associativo permane, salvo che il Consiglio di Presidenza deliberi la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi;
   e) perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per cessazione dell'attività aziendale; il cambio di denominazione, ragione sociale o forma giuridica non estinguono il rapporto associativo;
   f) per espulsione, dalla data di delibera della sanzione.
2. Il rapporto associativo non si estingue nel caso di trasformazione della ragione sociale.

Art. 3 - Sanzioni

1. I soci o i loro rappresentanti che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dall'adesione all'Associazione sono passibili delle seguenti sanzioni:
   a) censura del Presidente, in forma orale negli organi e nelle articolazioni o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
   b) sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni; in entrambi i casi permangono gli obblighi contributivi;
   c) decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Consiglio di Presidenza per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo o articolazione organizzativa di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in

particolare la perdita del completo inquadramento, ove richiesto, o il venire meno della posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;

d) espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è inoltre applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 3 anni, salvo casi validati dal Consiglio di Presidenza di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;

e) radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con il socio che può provvedere, anche su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;

f) contro tali sanzioni, che devono essere trasmesse con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, è ammesso ricorso al collegio arbitrale dei Probiviri; per la sanzione della decadenza comminata dal collegio speciale dei Probiviri è ammesso, invece, ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. Detti ricorsi, che non hanno effetto sospensivo, devono essere proposti entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera, con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI E ARTICOLAZIONI

Art. 4 - Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni sono convocate dal rispettivo Presidente, senza formalità particolari, mediante comunicazione inviata per posta elettronica o mezzo con efficacia equivalente con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno e trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi e articolazioni, dell'eventuale documentazione.
2. Per l'Assemblea l'avviso deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data di convocazione, ridotti a 5 in caso di urgenza; tale riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali. Il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza vanno convocati con 5 giorni di preavviso, ridotti a 3 in caso di urgenza.
   Per le assemblee delle articolazioni l'avviso va inviato 10 giorni prima della data di convocazione, ridotti a 5 in caso di urgenza. I consigli delle articolazioni e il Comitato Piccola Impresa sono convocati con 5 giorni di preavviso, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Il Consiglio Generale o tanti soci che rappresentino almeno il 20% dei voti totali possono richiedere al Presidente la convocazione straordinaria dell'Assemblea.
   La convocazione del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza può essere richiesta da ¼ dei componenti. La convocazione del Consiglio Generale può essere richiesta anche dai Revisori contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
   Il Presidente provvede alla convocazione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.
4. Con le medesime frazioni di cui al precedente comma 3, in caso di inerzia del Presidente si procede alla autoconvocazione.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.
6. Il Presidente può procedere all'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, fino a 48 ore prima della convocazione, e del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
   L'integrazione dell'ordine del giorno può essere richiesta in aperura dei lavori dal 70% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali; da almeno la metà dei componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio generale, nonché dei Consigli delle articolazioni interne; sempre con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
7. Per le assemblee e i consigli delle articolazioni nonché per il Comitato Piccola Impresa si applicano le medesime disposizioni previste per la convocazione straordinaria, l'autoconvocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno.
8. Il calendario delle riunioni ordinarie per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza viene comunicato con congruo anticipo.

Art. 5 - Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
   a. Assemblea: almeno il 20% dei voti spettanti; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di modifiche statutarie, scioglimento e per gli adempimenti elettorali degli organi, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti spettanti alle imprese associate;
   b. Consiglio Generale: 1/3 dei componenti. Per le modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti;
   c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti;
   d. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori;
   e. solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza;
   f. per le assemblee delle articolazioni, esclusa la previsione relativa ai quorum per gli adempimenti elettorali in seconda convocazione, si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea;
   g. per i consigli delle articolazioni e per il Comitato Piccola Impresa si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Presidenza;
   h. il quorum costitutivo viene verificato in apertura di riunione, salva la richiesta di almeno 1/5 dei voti/componenti presenti, durante i lavori.
2. Presidenza: Presidente dell'organo o dell'articolazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Vicario o quello più anziano di età. Il Presidente ha facoltà di definire l'ordine degli interventi in base alla prenotazione nonché di indicarne la durata massima.
3. Segreteria: le funzioni di segreteria sono svolte dal Direttore Generale o da altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa.

4. Deleghe: presenza personale e non delegabile nel Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale, nei consigli delle articolazioni e nel Comitato Piccola Impresa.
5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
6. Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno**:** proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
7. Ammesso svolgimento simultaneo dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede principale di convocazione con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
8. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede di convocazione.

Art. 6 - Deliberazioni e verbali

1. Quorum deliberativi generali
   a) in Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. In Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
   b) in Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum; sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
   c) per le assemblee e i consigli delle articolazioni nonché per il Comitato Piccola Impresa valgono le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza.
2. Quorum deliberativi speciali
   a) modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore ai 2/3 dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili;
   b) scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei ¾ dei voti spettanti alle imprese associate; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei voti totali esercitabili.
3. Modalità di votazione
   a) scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone. 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi o articolazioni può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento. Per garantire la segretezza del voto è opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio. Sono considerati astenuti i componenti che non ritirano la scheda, quelli che non la immettono nell'urna e quelli che si esprimono deponendo scheda bianca.
   b) votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad 1 ora per l'assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi. In tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo o dell'articolazione intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione, purché siano già stati nominati gli scrutatori. Qualora sia necessario ripetere le votazioni, si applicano per tutte le delibere di tutti gli altri organi o delle articolazioni le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale
   c) votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
      Nelle votazioni relative a modifiche dello Statuto si deve procedere all'identificazione dei voti dissenzienti, al fine di garantire il diritto di recesso.
   d) partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto;
   e) proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite;
   f) verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza e delle articolazioni. È possibile registrare i lavori previa informativa agli associati e ai componenti che partecipano alla riunione.
   g) approvazione dei verbali: per Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza, consigli delle articolazioni e Comitato Piccola Impresa, in apertura della seduta successiva con possibilità di richiedere rettifiche prima dell'approvazione.
4. I verbali possono essere consultati esclusivamente da soci in regola con i contributi associativi; inoltre per l'accesso ai verbali relativi ai consigli e al Comitato Piccola Impresa è necessario il possesso della qualifica di componente in carica dell'organo o dell'articolazione per il quale si richiede di accedere al relativo verbale.

5. I verbali devono essere conservati presso l'Associazione con raccolta in sequenza cronologica; per l'Assemblea implementazione progressiva di apposito libro verbale; per le altre assemblee raccolta dei verbali in sequenza cronologica; conservazioni delle schede di votazione a scrutinio segreto. La predetta documentazione deve essere conservata per 10 anni.

Art. 7 - Referendum per modifiche statutarie

1. Su proposta del Consiglio Generale, il Presidente può indire un referendum per le modifiche statutarie.
2. A tal fine deve essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dello scrutinio e nominare due scrutatori.
3. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle modifiche e da quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
   L'approvazione referendaria delle stesse richiede il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.
4. Ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea e si applicano i quorum costitutivo e deliberativo previsti per l'assemblea.

TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 8 - Principi generali

1. Tutte le cariche associative sono gratuite, salva la possibilità di remunerare la carica di Revisore contabile qualora sia ricoperta da persona priva dei requisiti di rappresentanza di impresa associata.
2. Il mandato del Presidente dura quattro anni.
3. I Vicepresidenti ed il Tesoriere, se nominato, durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile, in via consecutiva, per un solo mandato. Sono possibili rielezioni trascorso un periodo pari alla durata del mandato. La stessa regola vale per i componenti degli organi direttivi e di controllo.
   Vicepresidenti e Tesoriere scadono comunque alla cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del Presidente che li ha proposti.
4. Comprovate situazioni difformi rispetto ai commi precedenti costituiscono causa di decadenza automatica, accertata dal collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
5. Nelle articolazioni organizzative le cariche durano quattro anni, ad eccezione del gruppo giovani imprenditori per il quale vigono le specifiche disposizioni regolamentari.
6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di Vicepresidente e Tesoriere, per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza il Consiglio Generale procederà a elezioni suppletive.
7. In tutti gli altri casi, per gli organi e per le articolazioni, si procede con il subentro dei primi dei non eletti o l'eventuale rielezione da parte dell'organo; in caso di parità di voti assume la carica il non eletto rappresentante del socio con maggiore anzianità associativa. Per le articolazioni, in caso di mancanza o indisponibilità dei primi non eletti, il consiglio può procedere anche con cooptazione nel rispetto dei limiti di eleggibilità.
8. Negli organi e nelle articolazioni le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
9. Deve essere garantito lo sfasamento temporale dei mandati del Presidente, dei Vicepresidenti e del Consiglio di Presidenza, preferibilmente in anni dispari, da quello dei mandati di tutte le altre componenti del Consiglio generale, preferibilmente in anni pari.

Art. 9 - Requisiti di accesso

1. Per l'accesso alle cariche di Presidente, Vicepresidente, Presidente del Comitato Piccola Impresa e Presidente del Gruppo giovani imprenditori è richiesta l'adesione dell'impresa a tutte le componenti del sistema confederale, secondo quanto previsto dal successivo comma 7.
2. Tutte le cariche elettive sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate, con la sola eccezione della carica di Proboviro e di Revisore.
3. I rappresentanti delle imprese associate devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante ovvero essere titolari o legali rappresentanti delle imprese associate o espressamente delegati a rappresentare, in sede associativa, l'impresa cui appartengono e scelti tra i procuratori generali o ad negotia e/o componenti del Consiglio di Amministrazione a ciò specificamente delegati, Direttori Generali o institori purché espressamente delegati.
4. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice Etico e dei Valori Associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro, ove previsto, e comunque l'incompatibilità con incarichi amministrativi o politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
5. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
6. Compete al collegio speciale dei Probiviri la verifica delle candidature.
7. Il doppio inquadramento di cui al precedente comma 1 si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'art. 2359, nr. 1, del Codice civile:
   - dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento di Confindustria Vicenza;
   - dell'impresa o unità locale con il maggior numero assoluto di dipendenti, nell'Associazione di territorio e nell'Associazione di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

   Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:
   - presentazione della candidatura a Presidente;
   - chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni;
   - elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vicepresidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazione di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la presentazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- la candidatura non è procedibile;
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile;
- il Vicepresidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni delle Commissione di designazione;
- il voto di designazione del Consiglio Generale;
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vicepresidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza ripristino dello stesso.

Art. 10 - Decadenza

1. Costituiscono causa di decadenza dalla carica:
   a) la mancanza o la perdita del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento, laddove richiesto. In mancanza di dimissioni volontarie, la decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza, salvo che per il Presidente e i Vicepresidenti di Confindustria Vicenza che deve essere deliberata dal collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
   b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare o, per qualsivoglia motivo, a 5 riunioni consecutive. La decadenza è accertata e dichiarata all'interessato dall'organo o dall'articolazione di appartenenza.
2. Il collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico. Resta salva la competenza del Consiglio di Presidenza di cui al titolo I, art. 3, comma 1 lett. c) del presente Regolamento.
   Il Collegio speciale dei Probiviri delibera altresì la decadenza dalle cariche associative in caso di oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi; per le sole cariche di Presidente e di Vicepresidenti dell'Associazione è ammesso ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
3. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è facoltà del collegio speciale dei Probiviri esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV - ELEZIONI

Art. 11 - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. Le liste per l'elezione degli organi dell'Associazione sono formate, in via preferenziale, con la raccolta delle autocandidature espresse dalla base associativa e successivamente verificate dal collegio speciale dei Probiviri.
2. Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili le candidature vengono presentate dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti è disposta dal collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di fare ricorso in caso di esclusione ai restanti Probiviri.
4. È inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Per le votazioni nelle articolazioni, qualora non fosse oggettivamente possibile, il numero dei candidati deve essere almeno uguale a quello dei seggi da ricoprire e in sede di votazione è consentito predisporre una lista aperta.
5. Il numero di preferenze che si può esprimere deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire. Il numero massimo di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato nella scheda di votazione o comunque all'atto della votazione.

Art. 12 - Procedura per l'elezione del Presidente

1. La Commissione stabilisce le modalità di consultazione e predispone un calendario, comunicato agli associati, con congruo preavviso e con l'indicazione delle date d'incontro; sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci, purché comunicate agli stessi e in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle osservazioni espresse.
2. È ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo, si procede necessariamente ad integrare la Commissione mediante ulteriore sorteggio tra i nominativi risultati non sorteggiati.
3. Il voto in Consiglio Generale è obbligatoriamente a scrutinio segreto anche in caso di un unico candidato ed è espresso con scheda recante, in caso di candidato unico, la scelta tra approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di designazione e, in caso di due o tre candidati, predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
4. Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum necessario:
   a) in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
   b) in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
   c) in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
   d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
5. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della/e proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo della procedura, si provvede alla formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio.
6. La votazione in Assemblea deve avvenire mediante scrutino segreto, espresso con una scheda recante la scelta tra approvazione o non approvazione della proposta deliberata dal Consiglio Generale.
7. In ogni caso non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea né la presentazione di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
8. In caso di voto negativo dell'Assemblea, la Commissione di designazione resta in carica con un secondo mandato e avvia nuovamente le consultazioni. In caso di nuovo voto negativo dell'Assemblea, si procede all'insediamento di una nuova Commissione.
9. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea, la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; viene convocata una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripetizione dell'intera procedura.

Art. 13 - Procedura per l'elezione dei Vicepresidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vicepresidenti con le rispettive deleghe e l'eventuale Tesoriere e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale, nella misura minima dei ¾ degli eleggibili.
   Prima della suddetta presentazione, comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e per verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.
   Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate successivamente, seguendo l'iter ordinario di elezione; il mandato di questi ultimi scade comunque con il mandato del Presidente.
2. Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
   In caso di voto negativo del Consiglio generale, il Presidente designato può presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura si dovrà ripetere la procedura di consultazione per la designazione di un diverso Presidente.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vicepresidenti, l'eventuale Tesoriere e approva il programma di attività.
4. In caso di voto negativo dell'assemblea i candidati a Vicepresidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.

TITOLO V - PROBIVIRI

Art. 14 - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere i motivi, le richieste di intervento e l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengano al collegio speciale.
3. Il ricorrente, pena l'irricevibilità del ricorso, deve versare deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente indicato dall'Associazione. L'importo del deposito cauzionale è stabilito nella misura del 20% del contributo associativo minimo.
   Il Collegio arbitrale ha facoltà di dichiarare la lite temeraria con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti associativi.
   La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. La segreteria dei Probiviri notifica il ricorso alla controparte con richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; l'omessa nomina o il ritardo immotivato costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Il Proboviro può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; la ricusazione è consentita nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati, accertati con decisione del collegio speciale, costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. I Probiviri nominati dalle parti individuano il Presidente del collegio; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Vicenza che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Entro i 10 giorni successivi alla nomina del Presidente, il collegio arbitrale si costituisce formalmente con l'apertura della fase istruttoria.

Art. 15 - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. Il collegio arbitrale decide discrezionalmente procedura e mezzi istruttori e può disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. I Probiviri confederali, su richiesta del collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie.
   Il collegio arbitrale giudica secondo equità con lodo irrituale pronunciato a maggioranza entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni.
3. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata il collegio speciale dichiara la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.
4. Il lodo è comunicato alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
5. Il lodo è appellabile al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla competente segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione**.**
6. In caso di errori materiali o di calcolo viene disposta la correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso collegio.

Art. 16 - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il collegio speciale è composto di tre membri individuati nell'ambito del collegio.
2. I componenti del collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
3. Il collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi ovvero agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema.
4. Può chiedere l'intervento del collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
5. Rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante.
   Rilascia inoltre la certificazione della sussistenza del requisito del doppio inquadramento per le cariche nelle quali è previsto.
   Interpreta la normativa interna di Confindustria Vicenza. Dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico. Vigila a presidio generale della vita associativa ed esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
6. Le decisioni del collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in collegio di riesame, che decide

a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione delle decisioni, dinanzi al collegio di riesame, è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Art. 17 - Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della struttura associativa appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per collegi arbitrali e collegio speciale.

TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 18 - Rinvio ai regolamenti associativi
Per l'ulteriore disciplina degli organi delle articolazioni, si fa rinvio agli specifici regolamenti.